



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

SEZIONE 14

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------|--------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | CELLITTI | SPARTACO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | TOZZI | GIANDOMENICO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | PENNACCHIA | AMBROGIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

SEZIONE

N° 14

REG.GENERALE

N° 64/12

UDIENZA DEL

15/05/2012

ore 10:00

SENTENZA

N°

361/14/12

PRONUNCIATA IL:

15/5/2012

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

29/5/2012

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n° 64/12 depositato il 05/01/2012
- avverso la sentenza n° 219/03/2010 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di RIETI proposta da ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI DI RIETI

controparte:

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

Atti impugnati:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 880050100834 IRPEF-ADD.REG. 2003
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 880050100834 IRPEF-ALTRO 2003

Il Segretario

[Signature]

SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA

La presente controversia ha come oggetto un avviso di accertamento emesso nei confronti del sig. [REDACTED] per Irpef, Addizionale Regionale (oltre sanzioni), relativamente all'anno d'imposta 2003.

L'Ufficio sulla base di indagini sui vari conti correnti aperti dal contribuente presso la [REDACTED], la [REDACTED] e il [REDACTED], riteneva sussistente una disponibilità reddituale superiore a quella indicata dal medesimo nella dichiarazione Modello 730/2004.

Di conseguenza, con l'atto in contestazione, determinava un reddito complessivo per euro 256.740,00, con imposte e sanzioni conseguenziali.

Nel ricorso introduttivo il contribuente contestava l'avviso di accertamento ritenendolo illegittimo e manifestamente infondato.

L'Ufficio, regolarmente costituitosi, contrastava le eccezioni *ex adverso* sollevate, deducendo l'infondatezza del ricorso.

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza n. 219/03/2010, accoglieva il ricorso, così motivando: "il recupero non trova riscontro nel quadro normativo ma implica una inammissibile moltiplicazione della capacità reddituale del garante".

Avverso detta sentenza propone appello l'Agenzia delle Entrate di Rieti e peraltro evidenzia che il contribuente "è socio al 50% della società [REDACTED] ed è stato sottoposto ad un'indagine bancaria dalla quale è emerso che lo stesso era intestatario o cointestatario di una serie di rapporti relativi a crediti di firma emessi, per un ammontare complessivo di euro 1.391.405,61, a garanzia della società citata e per l'ammontare di euro 61.274,83, a garanzia della sig.ra [REDACTED]. Tale situazione, contrariamente alle generiche affermazioni della Commissione Provinciale, evidenzia una capacità contributiva ovvero una effettiva disponibilità reddituale indubbiamente superiore a quella dichiarata dal contribuente".

Sostiene, in sostanza, l'Ufficio, la legittimità del proprio comportamento basato sulle movimentazioni bancarie che hanno come effetto quello di trasferire l'onere della prova sul contribuente. L'Ufficio fa, altresì presente che il sig.

██████ non dà alcuna prova dei movimenti bancari. Sostiene, infine, di non aver alcun obbligo a fornire giustificazioni.

Si costituisce in giudizio il contribuente per chiedere, con le proprie controdeduzioni e con appello incidentale il rigetto del gravame.

La causa viene trattata in pubblica udienza, essendo stata presentata regolare istanza in tal senso.

All'udienza odierna sono presenti il rappresentante dell'Ufficio e il difensore del contribuente.

RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE

Va, *in primis*, rilevato che il contribuente ha presentato controdeduzioni e appello incidentale, questo appello incidentale non può considerarsi come tale, anche se così denominato, in quanto non risulta che il contribuente abbia richiesto la riforma della sentenza, ma solo la sua conferma, di tal che tale atto viene preso in considerazione come atto di controdeduzioni all'appello.

Ciò premesso, questa Commissione ritiene che l'appello dell'Agenzia delle Entrate sia pienamente fondato e vada, pertanto, accolto.

E, invero, l'Ufficio ha potuto rilevare una serie di fatti e circostanze che forniscono quei seri indizi da cui derivare le presunzioni gravi precise e concordanti e che danno valenza alle conclusioni prospettate dall'Ufficio.

Il contribuente, invero, era interessato in operazioni bancarie di elevato importo, né può sostenersi che si trattasse solo di "crediti di firma" (per di più a titolo gratuito).

E' un fatto notorio che il soggetto garante deve disporre di un patrimonio ben superiore al credito che è chiamato a garantire: si tratta di un principio che viene applicato in ogni realtà commerciale e, in particolare, in quella bancaria, nella quale è impensabile che il garante possa far valere solo la "faccia".

Nel caso in esame si configura una presunzione *juris tantum*, che, come tale, ammette la prova contraria, con l'onere probatorio per il contribuente di dimostrare che la situazione reale è diversa dalla ricostruzione effettuata dall'Ufficio.

Ora, l'appellato, neppure in questo grado di appello ha fornito alcun elemento contrario avverso le presunzioni conseguenti ai controlli bancari e ai relativi risultati. Prova che peraltro avrebbe dovuto essere specifica e non generica: cosa che nel caso in esame non è avvenuta, non avendo, il contribuente, fornito alcun elemento di segno contrario all'operato dell'Ufficio, idoneo a giustificare non solo l'annullamento dell'accertamento, ma neppure un eventuale mera riduzione dell'imponibile come determinato dall'Agenzia.

Nel caso in esame, a fronte di redditi contenuti (euro 1.546,00 per fabbricati e euro 103.658,00 per lavoro dipendente), l'Ufficio ha potuto accertare redditi per euro 256.740,00, tenuto conto che il ricorrente era socio al 50% della società [REDACTED] e che era risultato cointestatario di una serie di rapporti di crediti di firma emessi per l'ammontare complessivo di euro 1.391.405,61 a garanzia della citata società, e per l'ammontare di euro 61.974,83, a garanzia di soggetto privato.

A fronte dei risultati delle indagini bancarie, il sig. Ciogli si limita a sostenere di non possedere alcuna capacità finanziaria occulta; di non aver mai percepito compensi per il rilascio di firma di garanzia alla banca e che "nessuna presunzione di redditività può essere applicata alle operazioni bancarie, quali i "crediti di firma"". Si tratta di affermazioni meramente assertive, non idonee a contrastare l'operato dell'Ufficio, che ha potuto indicare situazioni, dati e circostanze, che, al di là di mere supposizioni, hanno fatto emergere una consistenza patrimoniale ben superiore ai dati dichiarati. Si tratta di fatti chiaramente indicativi di una maggiore capacità contributiva da parte del contribuente.

Va infine ricordato che è giurisprudenza ormai consolidata della Suprema Corte che l'Ufficio, in materia di operazioni bancarie, ha la facoltà e non l'obbligo di invitare preventivamente il contribuente a fornire giustificazioni (Cass.nn. 4601/2000, 14675/2006, 10964/2007 e 14846/2008).

Rimangono assorbite le questioni proposte con l'appello incidentale, in quanto lo stesso, come già specificato, deve qualificarsi come atto di controdeduzioni.

Sulla base delle dedotte considerazioni, il Collegio dispone l'accoglimento dell'appello dell'Ufficio e la conferma dell'accertamento contestato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.


P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio - Sezione 14a, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone:

'Accoglie l'appello dell'Ufficio e condanna il contribuente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.500,00, di cui euro 2.000,00 per onorari oltre accessori di legge se e in quanto dovuti'.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 15 maggio 2012.

Il Relatore
(Giandomenico Tozzi)



IL PRESIDENTE
(Spartaco Zeilitti)

